

Direzione Acquisti

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e del servizio a chiamata per la sanificazione anti Covid-19, presso le sedi della Regione Lombardia. CIG 8395366B2E. RA049/20/PA.

OGGETTO: RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI – 1° INVIO

QUESITO N° 1

Con la presente si chiede :

- 1) cosa si intende per servizi di sanificazione (requisito richiesto a pag. 16 del Disciplinare "Fatturato specifico medio annuo nel settore di sanificazione presso uffici aziendali di enti pubblici o privati riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, non inferiore ad € 200.00,00+IVA"), in quanto nel servizio di pulizia rientra la sanificazione.
- 2) Pertanto, chiediamo se indicando il fatturato medio annuo per servizi di pulizia il requisito è ritenuto valido anche per la sanificazione.

RISPOSTA

Non si ritiene che il servizio di sanificazione sia speculare al servizio di pulizia. Per reperire in modo puntuale e corretto la definizione dei concetti di pulizia e sanificazione si rinvia all'art.1, comma 1 del DM 274/1997.

In questo momento della procedura, spetta all'operatore economico valutare se i servizi resi che intende presentare a dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione rientrano nel settore di attività oggetto dell'appalto. Sarà eventualmente successivamente valutata da questa Stazione Appaltante la documentazione a prova di detti requisiti.

QUESITO N° 2

Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) Nel file "dettaglio calcolo base d'asta" viene evidenziato un conteggio di 12.866,10 ore annue che concorrono alla determinazione della base d'asta. All'interno del capitolato tecnico invece, art. 7.4 monte ore minimo richiesto, viene indicato un monte ore (immaginario annuale) pari a 9.664,57 ore. Si chiede di conoscere quale delle due indicazioni considerare come monte ore minimo effettivo da prendere in esame per la presente procedura.
- 2) Tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica espressi all'art 22.1 del Disciplinare è presente il criterio n. 3 legato alle metodiche di intervento per attività di sanificazione, che non risulta presente e descritto all'art. 18 dello stesso disciplinare. Si chiede di

dettagliare, come per gli altri criteri, gli elementi descrittivi richiesti per questo elemento di valutazione.

- 3) Si chiede conferma che nel conteggio delle 40 pagine previste per la redazione della Relazione Tecnica non siano compresi la copertina e l'indice dell'elaborato.

RISPOSTA

- 1) Il monte ore annuo da tenere presente per la corretta formulazione dell'offerta è 12.886,1, indicato al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico e nel file "Dettaglio calcolo base d'asta".
- 2) Per mero errore materiale al paragrafo 18 del disciplinare di gara, non è stata riportata la descrizione del criterio 3 "Metodologie/modalità tecnico-operative di intervento per lo svolgimento del servizio di sanificazione, sulla base del Protocollo Covid-19 e delle Linee guida ODC", riportato nella tabella di cui al paragrafo 22.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.

A tal fine si riporta di seguito la descrizione del predetto criterio 3:

"Dovrà essere descritto, l'approccio e la metodologia utilizzata nello svolgimento del servizio, nonché i processi che si intendono attuare, in aderenza a quanto richiesto nel capitolato tecnico."

Si conferma che la relazione tecnica dovrà essere composta di massimo 40 cartelle articolate in undici capitoli corrispondenti agli elementi oggetto di valutazione indicati nella tabella al paragrafo 22.1 e strutturata seguendo l'ordine degli stessi

- 3) Si conferma che nel conteggio sopra indicato non rientrano la copertina e l'indice.

QUESITO N° 3

Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) con riferimento al criterio di valutazione di pag. 49 del disciplinare di gara relativo al possesso della certificazione ISO 37001:2016 per servizi di pulizia, siamo a chiedere conferma che per l'ottenimento dei 2 punti previsti sia possibile presentare un'attestazione rilasciata dall'Ente Certificatore che dimostri l'avvenuto avvio del processo di certificazione, che otterremo entro 6 mesi dalla richiesta.
- 2) con riferimento al requisito di cui al punto 9.2.b) pag. 16 del disciplinare di gara "Fatturato specifico medio annuo nel settore di sanificazione presso uffici aziendali di enti pubblici o privati riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovvero sia approvati, non inferiore ad € 200.00,00+IVA" si chiede conferma che possa ritenersi valido un servizio di pulizia svolto nelle sale operatorie, anche ad altissimo rischio, presso Aziende Ospedaliere pubbliche

RISPOSTA

- 1) Per ottenere il punteggio previsto, è necessario provare il possesso della certificazione ISO 37001:2016 per servizi di pulizia, rilasciata dai soggetti accreditati ed in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta così come prescritto dagli atti di gara.
- 2) Si rimanda a quanto risposto al precedente quesito 1.

QUESITO N° 4

In merito alla presente procedura di gara si chiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) al punto 9.3 lett. b) del disciplinare è richiesto un servizio di sanificazione svolto presso uffici aziendali e riferito ad un unico contratto, di importo minimo pari a €. 70.000,00. Tale requisito può essere soddisfatto anche nel caso in cui la partecipante gestisca contratti di altro settore (ad esempio disinfestazione e similari) in cui siano stati eseguiti anche servizi di sanificazione a spot o la richiesta intende interventi eseguiti all'interno di un contratto per servizio di sanificazione?
- 2) Inoltre lo stesso contratto deve intendersi specificatamente come erogato in ambito di uffici o anche in contesti diversi (spazi aperti, stazioni, etc)?

RISPOSTA

- 1) Si rimanda a quanto risposto al precedente quesito 1.
- 2) Il servizio in questione è da intendersi riferito ad uffici aziendali di committenti pubblici o privati.

QUESITO N° 5

In merito alla presente procedura di gara si chiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) Si chiede conferma di quanto indicato al punto 9.4 "Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei [...]", in merito al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto 9.2 lett a) e b) e 9.3 lett a) da parte del raggruppamento verticale. Contestualmente si chiede conferma che l'esclusione della partecipazione di Raggruppamenti verticali e misti al punto 7 del disciplinare di gara "Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione" sia un refuso.
- 2) Si chiede di indicare le modalità di soddisfacimento da parte di raggruppamenti di imprese del requisito di cui al punto 9.3 lett b)
- 3) Si chiede conferma in merito alla possibilità di avvalimento per il soddisfacimento dei requisiti di cui al punto 9.2 lett a) e b) e 9.3 lett a) e b).
- 4) Viste le restrizioni previste dal DPCM del 3.11.2020 si chiede se la Stazione Appaltante stia considerando il differimento del termine di presentazione delle offerte. In caso affermativo si chiedono i relativi termini.

RISPOSTA

- 1) Si conferma che quanto indicato al paragrafo 7, pag.13, secondo capoverso, del disciplinare di gara "*non è ammessa la partecipazione di Raggruppamenti temporanei verticali e misti*" costituisce un refuso e si conferma quanto indicato al paragrafo 9.4 del Disciplinare di gara.
- 2) Relativamente alle modalità di soddisfacimento del requisito di cui al paragrafo 9.3, lettera b), si conferma quanto già indicato al paragrafo 9.4, pag. 20, del disciplinare di gara, che recita "*Nell'ipotesi di Raggruppamento temporaneo verticale/Consorzio ordinario il servizio di punta richiesto nella prestazione principale deve essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; **il servizio di punta eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie** deve essere dimostrato dalle mandanti esecutrici/Consorziate esecutrici. Nel Raggruppamento misto si applica la regola del*

Raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che saranno eseguite in Raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo"

- 3) Si conferma, come previsto nel disciplinare di gara, la possibilità di ricorso all'istituto dell'avvalimento per i requisiti di capacità economica finanziaria di cui ai punti 9.2 lett a) e b) e di capacità tecnica e professionale di cui ai punti 9.3 lett a) e b).
- 4) Non si ritiene necessario concedere una proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte.

QUESITO N° 6

Con riferimento al requisito di capacità economico finanziaria di cui al punto 9.2.b) del disciplinare di gara, chiediamo con la presente di specificare cosa si intende esattamente per "settore di sanificazione" e quali tipologia di attività specifiche possono esservi ricomprese.

RISPOSTA

Si rimanda alla risposta al quesito 1.

QUESITO N° 7

La nostra azienda vorrebbe partecipare al bando in oggetto in cui viene richiesto il possesso delle seguenti attestazioni:

ISO 18001:2007 o 45001: 2018

SA8000:2014

ISO 37001:2016

ISO 14001:2015

Noi purtroppo siamo in possesso soltanto della ISO 9001:2015

Possiamo partecipare o sono requisiti obbligatori?

RISPOSTA

Le certificazioni OHSAS 18001:2007 ovvero, in alternativa, ISO 45001:2018, la SA8000:2014 la ISO 37001:2016, nonché il rating di legalità, di cui al paragrafo 22.1 del disciplinare di gara non sono richieste come requisito di partecipazione.

Il loro possesso rileva esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico.

Mentre la certificazione ISO 14001:2015, di cui al paragrafo 9.3, lett. d) costituisce requisito di partecipazione.

QUESITO N° 8

Formuliamo i seguenti chiarimenti:

- 1) Con riferimento ai requisiti di capacità economica-finanziaria di cui al punto 9.2 lettere a) e b) del Disciplinare di gara, si chiede conferma che un fatturato specifico complessivo per servizi di pulizia e sanificazione svolti presso uffici aziendali di enti pubblici o privati di importo medio

annuo superiore alla somma degli importi dei singoli fatturati richiesti (€ 1.200.000,00), possa soddisfare il requisito richiesto.

- 2) Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica-professionale di cui al punto 9.3 lettere a) e b) del Disciplinare di gara, si chiede conferma che tali requisiti vengano soddisfatti presentando altresì un unico contratto avente ad oggetto servizi di pulizia e sanificazione presso uffici aziendali di enti pubblici o privati di importo minimo almeno pari alla somma dei singoli importi richiesti, ovvero € 310.000,00+IVA.
- 3) Infine si chiede conferma che servizi di pulizia e sanificazione svolti in ambito ospedaliero in cui sono trattate zone ad alto rischio (comprendenti ad esempio sale operatorie, sale rianimazione, sale parto cesareo, ecc.) ed è doverosa una puntuale sanificazione, possano essere considerati analoghi e pertanto validi ai fini del soddisfacimento dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico professionale.

RISPOSTA

Premesso che la valutazione di qualifica sarà fatta dal Seggio di gara sulla base della documentazione prodotta, si fa presente che in caso di unico contratto comprendente entrambe le prestazioni oggetto dell'appalto, è necessario - anche solo tramite semplice dichiarazione - indicare gli importi di ciascuna delle richiamate prestazioni. In caso di aggiudicazione dovranno essere prodotte adeguate certificazioni di regolare esecuzione delle stesse con esplicita ripartizione degli importi tra i due diversi servizi.

Il Responsabile del Procedimento
per la fase di affidamento
Gennaro Ranieri

